Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

COMUNE DI BORNO

STATUTO

ART. 1 - IL COMUNE DI BORNO

1. Il Comune di Borno è Ente autonomo locale nell'ambito dei principi fissati dalle Leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.
2. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali o regionali.
3. Esercita le funzioni mediante gli organi comunali, secondo le attribuzioni delle competenze stabilite dallo statuto e dai regolamenti.

ART. 2 – TERRITORIO, SEDE COMUNALE, ALBO PRETORIO, STEMMA E GONFALONE

1. La circoscrizione del Comune di Borno è costituita dagli insediamenti abitativi di Borno - Croce di Salven - Paline.
2. Il territorio del Comune di Borno si estende per Kmq. 30.6 e confina con i Comuni di Azzone, Schilpario, Ossimo, Piancogno e Angolo Terme.
3. Il Municipio è ubicato in Piazza Umberto I° al n. 1.
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio Comunale può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
5. Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad «Albo Pretorio», per la pubblicazione degli atti e degli avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
6. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con la dicitura: «Comune di Borno» e col proprio stemma riportato anche sul gonfalone.
7. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.

ART. 3 - FINALITÀ

1. Il Comune rappresenta, individua e si prende cura dei bisogni della propria comunità, ispirandosi agli articoli 2, 3 e 4 della Costituzione Italiana, promuove e sostiene il progresso culturale, civile, sociale ed economico al fine di favorire il rispetto ed il pieno sviluppo umano di ogni persona che vive ed opera nel proprio territorio e di rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini.
2. Esso persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione.

ART. 4 – PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione, della Provincia e della Comunità Montana, avvalendosi delle formazioni sociali. economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio e provvede, per quanto di sua specifica competenza, alla loro attuazione.
3. Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi, il Comune può delegare le proprie funzioni alla Comunità Montana.

ART. 5 - FUNZIONI DEL COMUNE NEL SETTORE DELLA SANITA'

1. Il Comune esercita funzioni sanitarie demandategli dalla legge istitutiva del Servizio Sanitario

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Nazionale e che, comunque non siano di competenza dello Stato o della Regione.
2. Nello svolgimento dell'attività sanitaria il Sindaco, quale autorità sanitaria locale, assume i provvedimenti necessari per assicurare lo stato di benessere fisico e psichico dei cittadini.
3. Al fine di cui al precedente comma, il Sindaco prende accordi con altri Comuni, con la Provincia e la Regione, nonché con l'A.S.L., per garantire l'assistenza medica, infermieristica, ostetrica e farmaceutica e la presenza medica.
4. Il Comune cura che nel suo territorio funzionino ambulatori e consultori per l'assistenza alla maternità e infanzia, agli anziani ed agli invalidi e per il recupero dei tossicodipendenti.

ART. 6 – FUNZIONI DEL COMUNE NEL SETTORE DELL'ASSISTENZA

1. Il Comune si impegna ad attuare, sviluppare e sostenere tutti i servizi di assistenza sociale di cui necessitano tutte le persone che si trovano in difficoltà, promuovendo ed educando alla solidarietà.
2. In questo ambito, il Comune intende continuare e potenziare un piano di assistenza le cui aree di intervento sono:
a) anziani (accoglienza nella Casa di Riposo Cav. Paolo Rivadossi, potenziamento dei servizi a domicilio, promozione di luoghi e manifestazioni ricreative e culturali);
b) disabili (eliminazione delle barriere architettoniche nei luoghi pubblici in base alle norme vigenti, predisposizione di locali e attrezzature per il loro recupero, favorire il loro inserimento nel tessuto sociale);
c) minori e famiglie in difficoltà (promozione degli affidi familiari);
d) tossicodipendenze e giovani a rischio (favorire e sviluppare l'occupazione all'interno del proprio territorio, creazione e potenziamento di luoghi ed occasioni per attività sportive, culturali, ricreative e di ritrovo);
e) creazione e sostegno di cooperative di solidarietà per dare risposta concreta agli interventi sopra indicati.
3. Il Sindaco o l'Assessore delegato, nell'esercizio di tali attività, si avvale della funzione delle istituzioni già esistenti o da predisporre, degli operatori dei servizi sociali presenti a livello locale, regionale e nazionale, delle associazioni di volontariato e degli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune, i quali svolgono compiti e servizi di carattere sociale alla stregua della convenzione stipulata dal Comune con il competente Ministero.

ART. 7 - FUNZIONI DEL COMUNE NELLA TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE STORICO ED ARTISTICO E PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI

1. Il Comune adotta tutte le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente e il paesaggio naturale, attuando interventi per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.
2. Tutela il patrimonio storico, artistico ed archeologico, conservandolo, quando necessario, in apposite strutture, al fine di garantirne la valorizzazione ed il godimento da parte della collettività.
3. Promuove la ricerca, la conservazione e lo sviluppo del patrimonio culturale, tradizionale e folkloristico, in tutte le sue espressioni, e incentiva tutte le attività rivolte all'arricchimento culturale della persona e della collettività (gemellaggi, scambi, biblioteca civica).

ART. 8- FUNZIONI DEL COMUNE NELLA PROMOZIONE DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO

1. Il Comune incoraggia e favorisce lo sport indirizzato ad un sano sviluppo fisico e psichico della persona in tutte le sue fasi d'età.
2. Promuove gite, esperienze ed occasioni di incontro con altre realtà sociali, culturali e turistiche.
3. Per il raggiungimento di tali finalità, il Comune favorisce l'istituzione di Enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive e ne promuove l'attività anche con contributi economici alla stregua del vigente regolamento di cui all'art. 12 della Legge n. 142/90.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

4. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi e degli impianti, saranno disciplinati da apposito regolamento che dovrà altresì prevedere il concorso degli Enti, organismi ed associazioni alle sole spese di gestione, salvo che ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere locale, perseguita dagli Enti.

ART. 9 – FUNZIONE DEL COMUNE NELL'ASSISTENZA SCOLASTICA

1. Il Comune, secondo le modalità previste dalla legge regionale, svolge funzioni amministrative relative all'assistenza scolastica concernenti le strutture, i servizi e le attività al fine di facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico.
2. Si impegna, con provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a sostenere i ragazzi che desiderano proseguire gli studi e che si trovano in particolari difficoltà familiari, economiche o di handicap.

ART. 10 - TEMATICHE GIOVANILI

1. Oltre all'assistenza scolastica, il Comune riserva una particolare attenzione al mondo giovanile attraverso:
a) la conoscenza costante e periodica della realtà giovanile;
b) la creazione ed il sostegno di spazi e strutture ricreative e di aggregazione in cui i giovani possano soddisfare i propri bisogni culturali, ricreativi, sportivi, di relazione e tutto ciò che favorisce la crescita della persona;
c) il sostegno delle forme educative che operano nel territorio in favore dei giovani;
d) l'impegno, nei limiti della congiuntura economica, a promuovere l'orientamento lavorativo e l'occupazione giovanile all'interno del territorio.

ART. 11 - FUNZIONI DEL COMUNE NELLO SVILUPPO ECONOMICO

1. Il Comune svolge funzioni amministrative nelle seguenti materie dello sviluppo economico della sua popolazione:
a) turismo ed industria alberghiera;
b) artigianato;
c) agricoltura, allevamento e foreste;
d) commercio.
2. Sviluppa le attività turistiche, promuovendone nel rispetto dell'ambiente il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature dei servizi turistici e ricettivi e avvalendosi della funzione degli Enti preposti a tale attività.
3. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo a quello artistico; adotta iniziative atte a stimolare l'attività e ne fornisce l'associazionismo.
4. Tutela le attività tradizionali dell'allevamento e promuove nuove forme di coltivazioni; pianifica lo sfruttamento del suo patrimonio boschivo e studia forme di integrazione tra queste attività economiche al fine di conservare ed espandere l'occupazione nel settore. Favorisce l'associazionismo al fine di consentire una migliore collocazione dei prodotti dell'agricoltura e dell'allevamento per una più equa remunerazione del lavoro.
5. Il Comune coordina le attività dell'apparato distributivo per garantire la miglior funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.

ART. 12 - FUNZIONI DEL COMUNE NELL'ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, artigianali, commerciali e turistici, impegnandosi ed educando a pieno rispetto dell'ambiente naturale e paesaggistico e ad un uso razionale ed armonico delle sue risorse.
2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica o gestita da cooperative, al fine di

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

assicurare il diritto all'abitazione.
3. Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani attuativi.
4. Predispone idonei strumenti di pronto intervento in caso di calamità naturali.

Titolo II
GLI ORGANI ELETTIVI

ART. 13 - ORGANI
1. Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

ART. 14 - PARI OPPORTUNITÀ
1. Al fine di realizzare condizioni di effettiva uguaglianza tra uomini e donne deve essere di norma garantita la presenza significativa di entrambi i sessi nella Giunta Comunale, in ogni organo collegiale comunale, nelle istituzioni, nelle aziende speciali e nelle società di capitale.

ART. 15 – PUBBLICITA' DELLE SPESE ELETTORALI
1. Ciascun candidato alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale deve presentare al Segretario Comunale non oltre cinque giorni dall'inizio della campagna elettorale una dichiarazione preventiva concernente i contributi finanziari nonché i mezzi e gli strumenti di ogni genere e tipo impiegati a sostegno della propria campagna. Nella dichiarazione devono essere elencati i nominativi delle persone, delle associazioni e delle società che finanziano o altrimenti sostengono la campagna elettorale.
2. Entro dieci giorni dall'avvenuta votazione i candidati presentano al Segretario Comunale il rendiconto delle spese.
3. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle liste di candidati per il Consiglio Comunale. In tal caso la dichiarazione e il rendiconto sono rese dal responsabile politico delle stesse o, in mancanza, dal capolista.

ART. 16 - IL CONSIGLIO COMUNALE
1. Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera collettività, determina l'indirizzo politico, amministrativo, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.

ART. 17 - PRESENTAZIONE DELLE INTERROGAZIONI E DELLE ISTANZE
1. I Consiglieri comunali possono presentare interrogazioni ed istanze concernenti l'attività politico-amministrativa del Comune.
2. Le interrogazioni e le istanze sono formulate per iscritto e vengono presentate al Segretario Comunale che provvede, entro tre giorni dal loro ricevimento, a trasmetterle al Sindaco o all'Assessore competente, il quale risponde per iscritto direttamente all'interrogante o all'istante nel termine massimo di trenta giorni, oppure nel corso della prima seduta del Consiglio Comunale se l'interessato lo abbia richiesto.

ART. 18 - COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI
1. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri ed alle modalità stabilite dalla legge, in conformità a quanto stabilito dall'art. 32 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, persegue il raccordo con la programmazione della Comunità Montana, della Provincia, della Regione e dello Stato.
4. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

ART. 19 – SESSIONI E CONVOCAZIONI

1. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che, sentita la Giunta Comunale, formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento.
2. Gli adempimenti previsti dal 4° comma, in caso di dimissioni, decadenza, rimozione o decesso del Sindaco, sono assolte dal Consigliere anziano.
3. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria:
a) dal Sindaco;
b) su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica.
4. Nel caso di cui alla precedente lettera b) l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è stata presentata la richiesta. Trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia luogo, può essere richiesta la convocazione d'ufficio all'autorità preposta, con il consueto preavviso e con gli stessi oggetti.
5. Il Consiglio comunale è convocato d'urgenza, nei modi e nei termini previsti dal regolamento, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei Consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
6. Nei casi di cui al precedente comma, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti.

ART. 20 - COMMISSIONI

1. Il Consiglio, all'inizio di ogni tornata amministrativa, istituisce Commissioni consultive e propulsive permanenti; può anche istituire Commissioni temporanee o speciali.
2. Le Commissioni sono in collegamento tra l'Amministrazione Comunale e la collettività, sia come singoli cittadini che come realtà associative e istituzioni. Le Commissioni colgono la realtà ed i problemi inerenti, elaborano il progetto per la loro soluzione, propongono il programma e lo attuano con la collaborazione dell'Amministrazione Comunale e delle eventuali associazioni, etc.
3. Apposito regolamento disciplina la loro composizione, garantendo la partecipazione di gruppi e di singole persone che operino nell'ambito territoriale del Comune e che abbiano conoscenze specifiche o interesse per i tempi di competenza delle commissioni stesse, nonché la competenza, le procedure, le modalità di voto, i limiti, i poteri e l'eventuale autonomia finanziaria per il loro funzionamento.
4. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori, Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di realtà sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
5. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

ART. 21 - ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI

1. Compiti delle Commissioni temporanee e di quelle speciali possono essere:
a) esperimento di indagini conoscitive e, in generale, l'esame, per riferire al Consiglio, di argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune;
b) inchiesta su argomenti di interesse pubblico o, comunque, strettamente connessi all'attività amministrativa del Comune.
2. Con la delibera istitutiva delle Commissioni di cui alle precedenti lettere a) e b) il Consiglio Comunale disciplina anche i poteri e le modalità di funzionamento di esse.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 22 - I CONSIGLIERI COMUNALI

1. Ciascun Consigliere comunale rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.
2. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge.
3. Le funzioni del Consigliere anziano sono esercitate da chi ha conseguito il maggior numero di voti sommando a quelli di lista le preferenze
4. Il regolamento disciplina l'esercizio del diritto e la facoltà dei Consiglieri di costituirsi in gruppo.
5. Ai gruppi consiliari è assicurato, per l'esplicazione delle loro funzioni, un minimo di strutture.
6. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale, nelle materie di cui al presente Titolo, sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

ART. 23 - LA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta è l'organo esecutivo del Comune ed esercita le funzioni conferitale dalle Leggi e dai regolamenti statali e regionali, dal presente Statuto e dai regolamenti comunali.
2. Essa è costituita dal Sindaco e da quattro assessori da questo nominati anche fra cittadini non eletti in Consiglio Comunale, ed aventi i requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale.
3. In assenza del Sindaco la Giunta è convocata e presieduta dal Vice-Sindaco.
4. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca, sono disciplinati dalla legge.
5. Il Sindaco e gli assessori cessano contemporaneamente dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
6. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno 2/5 (due quinti) dei Consiglieri assegnati.
7. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Essa è notificata in via giudiziale agli interessati.
8. Se il Sindaco non provvede alla convocazione del Consiglio Comunale nel termine previsto dal precedente comma, vi provvede il Prefetto.
9. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite da apposito regolamento da adottarsi dal Consiglio Comunale.

ART. 24 - DIMISSIONI DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE

1. Ai sensi dell'art. 37-bis, comma 3, della Legge 8 giugno 1990, n. 142, nell'intervallo di venti giorni dalla presentazione al Consiglio Comunale delle sue dimissioni, il Sindaco compie gli atti strettamente necessari al funzionamento dell'Ente.

ART. 25 - SFIDUCIA AI SINGOLI COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale può, a maggioranza assoluta dei presenti, approvare una mozione di sfiducia concernente singoli Assessori.
2. Ai fini della mozione di sfiducia di cui al precedente comma, non trova applicazione il comma 2 dell'art. 37 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 come successivamente integrata e modificata.

ART. 26 - IL SINDACO

1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione, rappresenta la comunità civica, svolge le funzioni conferitegli dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. Ha poteri di indirizzo e di coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune nel rispetto delle linee programmatiche deliberate dal Consiglio, di vigilanza e di controllo sull'operato degli Assessori e del personale del Comune e più in generale delle strutture gestionali esecutive.
2. Dà esecuzione agli atti deliberativi della Giunta.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

4. Adotta ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti.
5. Convoca i comizi per i referendum.
6. Ha facoltà di delega.
7. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, esercita le funzioni previste dall'art. 38 della Legge n. 142/90. Tali funzioni, in assenza del Sindaco, sono esercitate dal Vice-Sindaco.
8. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della repubblica da portarsi a tracolla della spalla destra.
9. Il Sindaco in particolare:
a) promuove iniziative, sentiti la Giunta o il Consiglio Comunale per concludere accordi di programma con i soggetti pubblici previsti dalla legge;
b) rilascia le autorizzazioni commerciali, quelle di polizia amministrativa, le autorizzazioni e concessioni edilizie;
c) emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropri che la legge assegna alle competenze del Comune;
d) adotta i provvedimenti concernenti il personale non di competenza della Giunta o del Segretario;
e) determina, sulla base delle indicazioni espresse dal Consiglio Comunale, gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali;
f) fa pervenire al Segretario l'atto di dimissioni sue e della Giunta perché il Consiglio ne prenda atto;
g) stabilisce, sentita la Giunta, gli argomenti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale di cui dispone la convocazione;
h) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari o di altri organismi dal Sindaco presieduti;
i) dispone la convocazione della Giunta e propone gli argomenti da trattare;
l) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

ART. 27 - VICE SINDACO

1. Il Vice-Sindaco è l'Assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.
2. Delle deleghe rilasciate al Vice-Sindaco ed agli Assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

ART. 28 - SOSTITUZIONE TEMPORANEA DEL VICE-SINDACO

1. Nel caso di assenza od impedimento temporaneo, e qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 37-bis, comma 2, della Legge 8 giugno 1990, n. 142, le funzioni del Sindaco sono svolte dall'Assessore più anziano.

ART. 28 BIS - PARTECIPAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI IN SOCIETÀ DI CAPITALI

1. Ai sensi dell'art. 67 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri Comunali possono essere eletti e/o nominati componenti del Consiglio di Amministrazione di società di capitali con partecipazione maggioritaria o minoritaria al capitale sociale da parte del Comune.
2. Possono essere altresì eletti e/o nominati in organismi consortili privati di cui il Comune abbia interesse a partecipare.
3. Le modalità di elezione e/o nomina sono stabilite dal regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale ovvero dall'atto di definizione degli indirizzi per la nomina dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni

Titolo III
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

ART. 29 - IL SEGRETARIO COMUNALE

1. L'attività gestionale dell'Ente, nel rispetto della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al Segretario Comunale che l'esercita

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi del Consiglio, in attuazione delle determinazioni della Giunta e delle direttive del Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, e con l'osservanza dei criteri dettati nel presente Statuto.
2. Il Segretario, nel rispetto della legge che ne disciplina stato giuridico, ruolo e funzioni è l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi ed in particolare:
a) cura l'attuazione dei provvedimenti dell'Amministrazione;
b) coordina l'attività dei responsabili delle aree di servizio e dirime eventuali conflittualità di competenza o di organizzazione del lavoro;
c) formula proposte agli organi elettivi;
d) è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni e controlla l'esecutività degli atti;
e) roga i contratti ricevuti in forma pubblica amministrativa secondo le norme regolamentari;
f) sottoscrive i mandati di pagamento e le reversali di incasso;
g) dà il proprio parere al Sindaco sulla richiesta di missioni, di prestazioni straordinarie, di compiti e permessi da parte del personale dipendente;
h) adotta provvedimenti di mobilità interna;
i) propone alla Giunta i provvedimenti disciplinari a carico del personale e adotta le sanzioni del richiamo scritto, nell'osservanza delle norme regolamentari;
l) cura la trasmissione degli atti deliberativi al Comitato Regionale di Controllo, ne attesta l'avvenuta pubblicazione all'Albo e la esecutività;
m) riceve l'atto di dimissioni del Sindaco e della Giunta;
n) presiede le commissioni di concorso.
3. Su richiesta del Sindaco o di chi presiede, il Segretario partecipa alle sedute delle commissioni o di altri organismi collegiali, curando la verbalizzazione.
4. Il Segretario, in occasione di consultazioni popolari, coordina l'ufficio elettorale comunale.

ART. 30 - GLI UFFICI COMUNALI

1. Il Comune disciplina con appositi regolamenti l'organizzazione degli uffici, gli incarichi professionali e le procedure degli appalti in conformità alle norme del presente Statuto e dell'apposito regolamento.
2. L'attività amministrativa è ispirata ai principi di democrazia, di partecipazione e di distinzione fra compiti di indirizzo e di controllo spettanti agli Amministratori e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile attribuiti al Segretario Comunale ed ai dipendenti in relazione alla propria qualifica funzionale.
3. La struttura degli uffici comunali, ispirata a criteri di funzionalità e razionalità del servizio, nonché a principi di efficienza, professionalità e responsabilità, è suddivisa in aree funzionali che saranno individuate in apposito regolamento.
4. L'organizzazione degli uffici e dei servizi deve basarsi su criteri di funzionalità e di mobilità del personale, nonché su obiettivi di economicità gestionale, di responsabilità e professionalità.
5. Al fine di una riqualificazione del personale il Comune incentiva la partecipazione a specifici corsi di aggiornamento.
6. Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali al proprio personale.

Titolo IV
I SERVIZI

ART. 31 - SERVIZI ALLA COMUNITÀ

1. Il Comune istituisce ed organizza servizi alla persona rivolti a soddisfare particolari esigenze di carattere sociale, culturale, ricreative e a promuovere la crescita civile della comunità locale, migliorando la qualità della vita e favorendo il rapporto con le istituzioni comunali.

ART. 32 - FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve avvenire nel rispetto dei principi di funzionalità e di economicità.
2. In osservanza ai principi di funzionalità ed economicità, alcuni servizi possono essere affidati in appalto a privati, essere gestiti in economia o essere delegati, ai sensi del precedente art. 4, comma 3, alla Comunità Montana o ad opportuni consorzi.
3. La gestione tramite Consorzio di uno o più servizi comporta l'approvazione da parte del Consiglio Comunale dello statuto e di una convenzione che preveda l'obbligo a carico del Consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del Consorzio stesso. Dell'Assemblea del Consorzio fa parte il Sindaco o suo delegato con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dallo Statuto del Consorzio.
4. Il Comune al fine di garantire una efficiente ed economica gestione del patrimonio boschivo, potrà avvalersi di servizi e di prescrizioni fornite da società a prevalente capitale locale e di organismi specifici competenti per la programmazione degli interventi necessari.
5. I servizi e le prestazioni di cui al precedente comma dovranno essere oggetto di apposita convenzione approvata dal Consiglio Comunale.
6. Il Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 23 della Legge n. 142/90 e nel rispetto delle norme legislative e statutarie delibera gli atti costitutivi di Aziende Speciali per la gestione di servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.

ART. 32 BIS - SOCIETÀ PER AZIONI O A RESPONSABILITÀ LIMITATA

1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'Ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio nonché per la realizzazione di infrastrutture o altre opere di interesse pubblico, provvedendo eventualmente anche alla loro costituzione.
2. I rapporti fra l'ente pubblico e i soci privati sono regolati dall'atto costitutivo della società e/o con apposite convenzioni, in modo da assicurare il corretto svolgimento del servizio e la permanente verifica della conformità dell'assetto societario all'interesse pubblico alla gestione del servizio, prevedendo anche cause di risoluzione o scioglimento del vincolo sociale.
3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto in quote ed azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione della società.
4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale, nel rispetto dell'atto di definizione degli indirizzi per la nomina dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
5. Il Comune ha diritto di nominare uno o più amministratori, dirigenti o sindaci nelle società per azioni e nelle società a responsabilità limitata nelle quali il Comune ha la partecipazione maggioritaria al capitale sociale.
6. Il numero di amministratori, dirigenti e sindaci ed i relativi incarichi sono, per ciascuna società, stabiliti nell'atto costitutivo.
7. Si osservano le disposizioni e le procedure di cui all'art. 2.458 del Codice Civile e la deroga prevista dall'art. 67 del T.U.E.L. – D.Lgs. n. 267/2000.

Titolo V
FINANZA E CONTABILITA'

ART. 33 - AUTONOMIA FINANZIARIA

1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 34 - RISORSE FINANZIARIE

1. La finanza del Comune è costituita da:
a) imposte proprie;
b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
c) tasse e diritti per servizi pubblici;
d) trasferimenti erariali;
e) trasferimenti regionali;
f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
g) utili di investimenti, alienazioni, locazioni, gestione in economia di servizi.
2. Le entrate di trasferimenti devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili, quelle fiscali finanziano i servizi pubblici necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano, se necessario, la contribuzione erariale.
3. Dei beni patrimoniali e demaniali deve essere tenuto esatto inventario, da revisionare ogni dieci anni, essi devono essere gestiti in forma economicamente vantaggiosa per il Comune.
4. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio Comunale per gli immobili e della Giunta per i mobili, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.

ART. 35 - GESTIONE FINANZIARIA

1. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione ed alle linee programmatiche triennali deliberate dal Consiglio Comunale, nel rispetto del principio del pareggio e delle norme contenute nel Regolamento di contabilità.

ART. 36 – IL REVISORE DEL CONTO

1. La revisione economico-finanziaria viene esercitata secondo quanto previsto dal comma 8° dell'art. 57 della Legge n. 142/90. Il revisore del conto deve possedere i requisiti professionali previsti dalle norme di cui al comma 8 dell'art. 57 della legge n. 142/90 e quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale.
2. Il revisore del conto ha diritto di accesso agli atti, riferisce al Consiglio Comunale su gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'Ente, può essere revocato con delibera di Consiglio motivata e assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. Al revisore del conto spetta una indennità non superiore a quella prevista per il Sindaco, oltre al rimborso delle spese vive documentate, necessarie per l'esercizio della funzione, salvo diversamente stabilito da apposita normativa di legge.

Titolo VI
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 37 - PARTECIPAZIONE POPOLARE

1. L'Amministrazione valorizza le libere forme associative e promuove la partecipazione dei cittadini singoli o associati all'attività dell'Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato incentivandone l'attività e l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente; favorisce la nascita di cooperative e ne sostiene il loro sviluppo.
3. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere dei cittadini su specifici problemi.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 38 - I DIRITTI DI INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE E VOTO NEI REFERENDUM

1. I diritti di informazione spettano a tutti coloro che abbiano rapporti con il Comune.
2. I diritti di partecipazione attribuiti a norma dello Statuto spettano, quando non sia diversamente stabilito dal regolamento, ai cittadini che abbino compiuto sedici anni e abbiano la residenza nel Comune;
3. I diritti di cui al comma 2 possono essere estesi, secondo le norme del regolamento, a coloro che pur residenti in altri Comuni, abbiano un rapporto continuativo con il territorio comunale, per ragioni di lavoro o di domicilio.
4. Il diritto di voto nel referendum spetta ai cittadini iscritti nelle liste elettorali.

ART. 39 - INIZIATIVA POLITICA ED AMMINISTRATIVA

1. I cittadini, singoli ed associati, possono rivolgere al Comune:
a) interrogazioni per chiedere ragione di comportamenti o aspetti della attività dell'Ente, non riscontrabili attraverso l'esercizio del diritto di informazione;
b) istanze e petizioni per chiedere provvedimenti amministrativi o esporre comuni necessità.
2. Alle interrogazioni, istanze e petizioni sottoscritte da almeno cinquanta cittadini, viene data risposta scritta e motivata entro 30 giorni.

ART. 40 - DIRITTO DI ACCESSO

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità previste dal regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui e applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.
4. Nel caso l'Amministrazione non eserciti azioni e ricorsi a tutela del Comune, ciascun elettore può sostituirsi ad essa facendo valere l'azione popolare secondo le modalità stabilite nel regolamento.
Il regolamento stabilisce inoltre modalità e tempi per l'attuazione delle diverse forme di azione popolare.

ART. 41 - IL DIFENSORE CIVICO

1. Ai fini della garanzia, della imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, della rimozione di abusi, disfunzioni, carenze e ritardi a tutela dei cittadini, è istituito l'ufficio del «Difensore Civico».
2. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto ed a maggioranza qualificata dei Consiglieri assegnati al Comune nella seduta immediatamente successiva a quella delle elezioni della Giunta e dura in carica cinque anni.
3. Il Consiglio Comunale può valutare, previa intesa con la Comunità Montana o Consorzio di Comuni, che il Difensore Civico venga eletto dall'Ente Comunitario o dal Consorzio di Comuni ed assolva le sue funzioni per tutti i cittadini dei Comuni assegnati alla sua giurisdizione.
4. Il Difensore Civico:
a) presenzia alle sedute del Consiglio Comunale con diritto di parola per argomenti di sua pertinenza;
b) può accedere, previa comunicazione al Sindaco ed al Segretario Comunale, agli uffici e prendere visione, con obbligo del segreto d'ufficio, degli atti e delle pratiche il cui esame è necessario per l'esercizio delle sue funzioni;
c) partecipa, col solo diritto di parola, alle riunioni della Giunta qualora si discutono questioni per le quali sia stato richiesto il suo intervento;
d) riceve l'elenco delle delibere adottate dalla Giunta Comunale;
e) agisce d'ufficio qualora abbia notizia di abusi o di possibili disfunzioni nell'ambito della struttura comunale;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

f) fornisce risposta scritta ai reclami dei cittadini entro 30 giorni;
g) riferisce, almeno una volta all'anno, al Consiglio Comunale sull'attività svolta.
5. L'Amministrazione comunale mette a disposizione del Difensore Civico idonei locali per l'espletamento del suo ufficio.
6. Al Difensore Civico viene riconosciuta una indennità di funzione non superiore di quella spettante al Sindaco.
7. Le caratteristiche per la sua individuazione e l'attività da svolgere saranno oggetto di apposito regolamento.

ART. 42 - DIRITTO DI INIZIATIVA (REFERENDUM)

1. Il referendum consultivo è lo strumento di democrazia diretta con il quale tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, interventi relativi all'amministrazione ed al funzionamento del Comune.
2. Non possono essere oggetto di referendum consultivo le seguenti materie:
a) revisione dello Statuto;
b) tributi, tariffe ed altre forme di tassazione;
c) designazione e nomine;
d) attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali.
3. Non possono essere oggetto di referendum consultivo inoltre le materie già soggettate a consultazione referendaria nell'ultimo referendum.
4. Si fa luogo a referendum consultivo:
a) nel caso sia deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune;
b) nel caso sia richiesto da parte del 18% della popolazione maggiorenne, residente al 31 dicembre dell'anno precedente.
5. I cittadini esercitano l'iniziativa popolare mediante la proposta di uno schema di deliberazione, redatto nelle forme previste per la stessa, qualora sia richiesta da una parte della popolazione di cui al comma 4, lettera b) del presenteente articolo.
6. E indetto referendum consultivo sulle proposte di deliberazione di iniziativa popolare, presentate ai sensi del precedente comma, sempre che la proposta non sia stata approvata dall'organo comunale competente entro i termini fissati dal regolamento, qualora sia richiesto da una parte della popolazione di cui al comma 4 lettera b) del presente articolo.
7. E indetto referendum consultivo sulle proposte di revoca di deliberazione del Consiglio, quando la proposta sia presentata entro 30 giorni dalla esecutività della deliberazione e la richiesta venga sottoscritta, entro il termine previsto dal regolamento, da almeno il 18% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
8. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato del referendum da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
9. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

Titolo VII
NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 43 - MODIFICHE O ABROGAZIONE DELLO STATUTO

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. Le modificazioni e l'abrogazione dello Statuto avengono con deliberazione del Consiglio Comunale secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 3° e 4° della Legge n. 142/90. La deliberazione di abrogazione dello Statuto è contestuale a quella di adozione del nuovo testo dello stesso.
3. Le proposte di modificazione o abrogazione dello Statuto, la cui disciplina è prevista dal Regolamento, se respinte dal Consiglio Comunale, non possono essere riproposte fintanto che dura

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

in carica lo stesso Consiglio.

ART. 44 - REGOLAMENTI

1. I Regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, formati ed approvati dal Consiglio, al quale spetta la competenza esclusiva di modificarli ed abrogarli.
2. Il Regolamento interno del Consiglio Comunale è deliberato entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto.
3. Gli altri Regolamenti previsti dallo Statuto, esclusi quello di contabilità e quello per la disciplina dei contratti, sono deliberati entro due anni dall'entrata in vigore del presente Statuto.
4. I Regolamenti, dopo il favorevole esame dell'Organo di controllo regionale, sono pubblicati per quindici giorni all'albo comunale ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.
5. Sino all'entrata in vigore dei Regolamenti di cui ai precedenti commi, continuano ad applicarsi le norme adottate dal Consiglio secondo la precedente legislazione.

ART. 45 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ed è affisso all'Albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco, invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.